



Comune di Ginosa
Capofila



Azienda Sanitaria Locale
TARANTO

AMBITO TERRITORIALE N° 1

CONVENZIONE PER LE PRESTAZIONI SOCIOSANITARIE DESTINATE A SOGGETTI MAGGIORENNI, IN ETA' COMPRESA TRA 18 E I 64 ANNI, IN SITUAZIONE DI HANDICAP FISICO, INTELLETTIVO E SENSORIALE, PRIVI DEL SOSTEGNO FAMILIARE O PER I QUALI LA PERMANENZA NEL NUCLEO FAMILIARE SIA VALUTATA TEMPORANEAMENTE O DEFINITIVAMENTE IMPOSSIBILE O CONTRASTANTE CON IL PROGETTO INDIVIDUALE.(art. 57 R.R. n. 04/2007 smi)

L'anno 2013 il giorno dieci del mese di giugno presso la sede del Comune di Ginosa, capofila dell'Ambito Territoriale n. 1 di Taranto

Tra

L'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE rappresentato da Responsabile Ufficio di Piano

L'AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO rappresentata da Direttore Generale

E

L'Associazione Famiglie di Persone con Disabilità intellettive e/o Relazionale "ANFFAS Onlus di Ginosa", rappresentata dal Sig. Angelo Riccardi, nato a Ginosa (TA) il 21/10/1955, con sede legale in Ginosa (TA) alla Via Giorgio La Pira n.6, Cod. Fisc.: 90133000738, gestore della Comunità Socio-Riabilitativa-Dopo di Noi autorizzato ai sensi dell'Art.57 del R.R. 04/2007, iscritto regolarmente al catalogo telematico della Regione Puglia per l'offerta dei servizi ai sensi della A.D. n. 955 del 14 ottobre 2014, con un numero di 12 posti letto a catalogo ovvero n. 10 utenti più n.2 posti per le emergenze.

richiamati

1. la L.R. n° 19 del 2006;
2. il Regolamento Regionale n° 04/2007 e smi;
3. la legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
4. il DPCM 14/02/2001 "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio sanitarie";

5. il DPCM 29/11/2001 "Definizione dei livelli essenziali di assistenza";
6. il Piano Regionale Politiche sociali 2013/2015 che prevede, tra gli obiettivi di servizio, la Promozione della rete di strutture residenziali per persone senza il supporto familiare "Dopo di noi"
7. il Piano Sociale di Zona 2014/2016 dell'Ambito n. 1 di Taranto approvato in sede di Conferenza dei servizi in data 22/05/2014;
8. la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3032/210 pubblicata sul BURP n. 14/2011 "R. Reg. 18 gennaio 2007 n. 4 - art. 32 - Approvazione studio fattibilità per la determinazione delle tariffe di riferimento regionale per i servizi residenziali per i disabili. Presa d'atto dello schema d'intesa con l'ANCI sui criteri per la determinazione delle tariffe";

Premesso

1. che la Comunità Socio-Riabilitativa-Dopo di Noi "ANFFAS Onlus Ginosa" è iscritta nel registro regionale delle strutture e dei servizi autorizzati all'esercizio delle attività socio-assistenziali destinate ai disabili L.R. 19/2006 art.53, c.1 lett. "b" -R.R. 4/2007, avendo ottenuto autorizzazione definitiva al funzionamento;
2. che la struttura suddetta è in possesso degli standard strutturali ed organizzativi previsti dalla normativa regionale in vigore ed è l'unica presente sul territorio dell'ambito;
3. che la Comunità Socio-Riabilitativa - Dopo di Noi "ANFFAS" dispone del personale previsto, il cui elenco distinto per qualifica professionale e per mansione è allegato alla presente convenzione;
4. che la Comunità Socio-Riabilitativa - Dopo di Noi "ANFFAS" ha adottato la Carta dei Servizi, allegata alla presente;
5. che il Piano di Zona 2014-2016 prevede il consolidamento della rete dei Servizi Socio Riabilitativi a valenza di Ambito e, nello specifico, la stipula di convenzione con le Comunità Socio-Riabilitative - Dopo di Noi "ANFFAS" presenti sul territorio.
6. Che la tariffa complessiva per l'assistenza prestata agli utenti non autosufficienti accolti presso la struttura è di € 64,38 (sessantaquattro/38) composta da una quota sanitaria a carico dell'ASL (70%) e da una quota assistenziale-alberghiera (30%) a carico dell'Utente e/o dell'Ambito Territoriale Sociale, secondo quanto previsto nel Piano di Zona e nelle norme regionali di riferimento;

Tutto ciò premesso le parti come costituite, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente atto, convengono e stipulano la presente convenzione approvata dal Coordinamento Istituzionale sottoscritta in data 09/07/2014:



Art. 1 (Utenza)

L'Ambito Territoriale Sociale n.1 di Ginosa, unitamente all'ASL TA utilizzano la Comunità Socio-Riabilitativa-Dopo di Noi "Anffas Onlus Ginosa" per l'accoglienza residenziale di n. 12 utenti in situazione di handicap fisico, intellettivo e sensoriale, accertata ai sensi della legge n. 104/92 e s.m.i., art. 3, comma 3, o in attesa di riconoscimento, di età compresa tra 18 e 64 anni, privi del sostegno familiare o per i quali la permanenza nel nucleo familiare sia valutata temporaneamente o definitivamente impossibile o contrastante con il progetto individuale. (art. 57, Reg. Reg. n. 4/2007).

Art. 2 (Prestazioni ed attività)

La struttura ricettiva denominata "Anffas Onlus Ginosa" garantisce le prestazioni secondo termini e modalità stabiliti dalla normativa in materia, così come indicato nelle premesse della presente Convenzione, utilizzando le prestazioni professionali del personale indicato. Qualsiasi modifica inerente l'elenco nominativo del personale dovrà essere comunicato formalmente al competente Ufficio di Piano dell'Ambito Sociale Territoriale TA/1 di Ginosa (TA) ed alla Struttura Complessa Socio Sanitaria ASL TA. Il Centro dovrà garantire assistenza nell'espletamento delle attività e delle funzioni quotidiane anche attraverso prestazioni di carattere assistenziale.

Le attività della struttura dovranno essere programmate tenendo conto delle necessità e delle indicazioni dei progetti individualizzati previsti per gli utenti e comunque tutte quelle previste dall'art. 57 del R.R. 04/2007 e s.m.i.

Art. 3 (Ammissione e ingresso)

L'Ammissione al Centro avviene previa valutazione dell'UVM distrettuale, che verifica la presenza delle condizioni di ammissibilità al percorso di cura ed assistenza ed elabora il P.A.I. L'ingresso in Struttura è disposto dal Responsabile dell'Ufficio di Piano, previa istruttoria della P.U.A. dell'Ambito, sulla base della valutazione ed elaborazione del P.A.I. da parte della competente U.V.M. che predispone anche le verifiche periodiche, al fine di valutare gli effetti e l'andamento dell'intervento assistenziale programmato e la sua eventuale riformulazione o sospensione.

L'effettivo ingresso in struttura, deve essere comunicato dal soggetto gestore entro 3 gg. tramite posta elettronica certificata all'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale Sociale ed al servizio ASL - UTR distrettuale.

Art. 4 (Obblighi del Centro)

L' "Anffas Onlus Ginosa" - Dopo di Noi, Associazione di volontariato iscritta nei registri regionali delle Associazioni di Volontariato al n. 973, gestore della Comunità - Dopo di Noi, si impegna a:

1. a consegnare ad ogni utente o suo congiunto responsabile dell'inserimento la Carta dei Servizi della struttura, avendo cura di acquisire firma per ricevuta dell'avvenuta consegna;
2. rispettare le procedure di ammissione previste dal R.R. n° 04/07 e s.m.i. e della presente Convenzione;

3. redigere e mantenere aggiornate le cartelle utente e i piani di assistenza individualizzati;
4. consentire l'accesso del volontariato in struttura, conformemente alle normative regionali vigenti;
5. adeguare gli standard strutturali, funzionali ed organizzativi dell'iniziativa semiresidenziale, qualora, nel corso di periodo di vigenza del presente accordo contrattuale dovessero intervenire modifiche legislative e regolamentari nella materia contrattualizzata;
6. applicare, nei confronti del personale dipendente, contratto collettivo nazionale del lavoro di settore.

L'Ente Gestore si impegna inoltre:

1. a far funzionare il Centro D per 24 ore/gg, 7 gg. a settimana, gg. 365/anno
2. all'adozione sistematica di programmi di attività, privilegiando il lavoro a piccoli gruppi per grado di autonomia e di età;
3. ad informare in modo chiaro e corretto gli utenti e i loro familiari in merito alle prestazioni e ai servizi assicurati, al costo degli stessi, all'onere a carico dell'Azienda Sanitaria Locale ed alla quota a carico dell'assistito e/o dell'Ambito;
4. ad inserire nel posto convenzionato gli ospiti non autosufficienti sulla base delle indicazioni dell'UVM competente territorialmente, secondo quanto stabilito dalla presente Convenzione.

Il Coordinatore della struttura è tenuto a custodire la seguente documentazione:

1. Cartella personale dell'utente contenente la documentazione anagrafica, le schede di valutazione dell'autonomia, le relazioni socio-educative, di progettazione e di verifica compilate dagli educatori, i verbali delle riunioni di équipe, le registrazioni dei colloqui con i familiari, gli aggiornamenti, la certificazione sanitaria (verbale di invalidità, diagnosi funzionale, certificati medici ...) il registro delle presenze dell'utente. La cartella personale dell'utente è custodita e tutelata salvaguardando i principi della riservatezza e le disposizioni del D. Lgs. 196/2003;
2. Documentazione amministrativa e sanitaria della struttura costituita da registro del personale (contenente dati anagrafici, domicilio, recapito telefonico, mansioni, orari, rapporto di turnazione), registri, inventari e di carico-scarico del materiale, documenti sanitari previsti dalla legislazione vigente per il personale e per la struttura, tabella dietetica e menu, ... ;
3. Documentazione tecnica costituita da: relazioni programmatiche e di verifica delle attività socio-educative e riabilitative, verbali delle riunioni del personale concernenti la distribuzione dei compiti e l'organizzazione interna del servizio, calendario settimanale delle attività, verbali delle assemblee dei familiari, relazioni sulle attività del volontariato e del servizio civile.

Art. 5 (Retta giornaliera)

La retta giornaliera da applicare, in ragione delle tipologie di frequenza, è stabilita dall'Ambito Territoriale n.1 di Ginosa e dalla ASL TA come segue:

1. € 64,38 per frequenza giornaliera continuativa h 24, di cui il 70% a carico della ASL come quota sanitaria ed il restante 30% come quota sociale a carico dell'Ambito ovvero dell'utente in caso di compartecipazione come disciplinata dall'Ambito Territoriale;

2. In caso di assenza giustificata da certificato medico o dovuta a ricovero ovvero per i primi tre giorni di assenza ingiustificata viene riconosciuta la tariffa giornaliera, ripartita come sopra tra quota sanitaria e quota sociale. In caso di assenza ingiustificata successiva al 3° giorno nello stesso mese da parte dello stesso utente, non sostituito da altro utente, la tariffa giornaliera viene decurtata del 30%.

La tariffa così determinata sarà fatturata mensilmente per il 30% al Comune di Ginosa-capofila dell'Ambito Territoriale TA n.1 e per il restante 70% all'ASL TA per il tramite dell'UTR distrettuale. Ciascuno dei soggetti obbligati al pagamento, come sopra indicato, risponderà direttamente e non solidalmente per il puntuale adempimento, ai sensi del D.G.R. 3032/2010.

Art. 6 (Dimissioni)

Le dimissioni degli ospiti, oltre che volontarie, possono essere attivate dall'UVM ovvero su proposta del Coordinatore della struttura nei casi di mancato rispetto delle regole di vita comunitaria o di accertata inappropriata delle prestazioni della Struttura o per prolungate ed ingiustificate assenze dell'utente (superiori a 15 quindici) giorni.

Delle avvenute dimissioni dovrà darsi comunicazione specifica entro 3 gg. tramite posta elettronica certificata all'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale Sociale ed Alla S.C. Area Socio Sanitaria dell'ASL di TarantoUTR.

Art. 7 (Durata - rinnovo - disdetta)

La presente Convenzione ha la durata di 12 (dodici) mesi dal 24/12/2016 al 23/12/2017, dando atto che il servizio dovrà svolgersi per 7 giorni alla settimana, per 24 ore al giorno, per 365 giorni/anno.

Resta salva la facoltà del gestore di recedere anticipatamente dalla presente Convenzione, dandone comunicazione di preavviso con lettera racc. A/R almeno tre mesi prima. La presente Convenzione ha validità dal 24/12/2016.

Art. 8 (Monitoraggio e Controlli)

Le attività della struttura sono oggetto di monitoraggio, valutazione e controllo sotto i profili della qualità, appropriatezza, dell'accessibilità e del costo della quota socio-assistenziale applicata. A tale scopo l'Ente gestore si impegna a livello sperimentale, a sottoporre a verifica interna gli aspetti inerenti la qualità dell'assistenza percepita dall'utente, con particolare riferimento ai requisiti di qualità e secondo indicatori condivisi e preventivamente formalizzati.

Al fine della verifica della corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della presente Convenzione, Ambito e ASL - ciascuno per quanto di rispettiva competenza - potranno attuare periodici controlli, fermo restando che le modalità e le azioni di verifica della qualità del servizio offerto dal Centro saranno definite dall'Ufficio di Piano in maniera condivisa.

Art. 9 (Corrispettivo delle prestazioni)

La struttura, attraverso il soggetto gestore, provvede mensilmente ad emettere specifiche e distinte fatture comprendenti il corrispettivo delle prestazioni erogate agli utenti e relative alla quota sanitaria, che resta a carico della ASL, e la quota sociale a carico dell'Ambito Territoriale n.1 di Ginosa, secondo quanto stabilito dall'art. 5 (retta giornaliera) della presente Convenzione.

Unitamente a tali fatture trasmette un prospetto riepilogativo riportante nome, cognome e codice fiscale degli ospiti, organigramma del personale che ha garantito le prestazioni oggetto del contratto con relativo numero di iscrizione INPS e INAIL e relazione sulle attività svolte. Il pagamento della prestazione avverrà nei termini stabiliti dalla normativa e regionale in materia di pagamenti della P.A..

Art. 10 (Inadempienze e risoluzione)

Eventuali inadempienze delle parti, così come qualificate in premessa, rispetto a quanto stabilito dalla presente convenzione vanno contestate alle controparti per iscritto, fissando un termine compatibile per la rimozione. Trascorso tale termine inutilmente, le parti hanno la facoltà di sospendere o recedere dalla convenzione.

La ASL, così come gli Ambiti Territoriali, possono esercitare la facoltà di recesso particolarmente in presenza di variazioni significative del livello assistenziale e del mancato rispetto degli standard strutturali, organizzativi e funzionali.

Art. 11 (Controversie)

Per qualsiasi controversia, relativa alla validità, all'interpretazione o all'esecuzione della presente convenzione è esclusivamente competente il Foro del Tribunale di Taranto.

Art. 12 (Registrazione)

La presente convenzione redatta in triplice originale è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, a norma dell'art. 5 - 2° comma del DPR 26.04.1986 n° 131 e successive modificazioni (Tariffa Parte Seconda - art. 1, lett. B), in quanto le prestazioni in essa contenute anche se in regime di I.V.A., non vi sono soggette, perché esenti in forza dell'art. 7 D.P.R. 632/72 e successive modificazioni. Sarà comunque obbligata al pagamento dell'imposta solo la parte che avrà richiesto la registrazione.

Art. 13 (Norma transitoria)

Gli eventuali rapporti economici pregressi tra la Comunità "Anffas Onlus Ginosa" Dopo di Noi e gli altri soggetti sottoscrittori della presente convenzione sono regolati e definiti separatamente tra le parti interessate.



Art. 14 (Rinvio)

Alla presente convenzione si applicano le disposizioni normative in materia di DURC, di verifiche ex art. 48 bis DPR 633/72 e s.m.i. nonché di tracciabilità dei flussi finanziari previste per i soggetti che operano con le pubbliche amministrazioni.

Per quanto non disciplinato dalla presente convenzione le parti rinviano alla normativa regionale in materia nonché alle disposizioni del Codice dei contratti pubblici d.lgs. n. 163/06 e regolamento d'esecuzione per quanto applicabili alla fattispecie.

Letto, approvato e sottoscritto

Ginosa, li 17.01.2017

Per Ambito Territoriale TA n. 1 Per ASL
Il Responsabile
dell'Ufficio di Piano
Dott.ssa Rosa PIZZULLI

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, le parti dichiarano di avere letto e di approvare specificatamente le disposizioni di cui agli artt. seguenti: art. 3 (ammissione e ingresso), art. 9 (corrispettivo delle prestazioni), art. 10 (Inadempienze e risoluzione), art. 11 (controversie), art. 13 (norma transitoria).

Letto, approvato e sottoscritto

Ginosa, li 17.01.2017

Per Ambito Territoriale TA n. 1
Il Responsabile
dell'Ufficio di Piano
Dott.ssa Rosa PIZZULLI

Per ASL
IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Stefano ROSSI)

Per il Centro Diurno

ANFFAS
COMUNITA' SOCIO RIABILITATIVA
"DOPO DI NOI"
C.da Madonna D'Attoli - ex S.S. 580
74013 GINOSA (TA)
C.F. 90133000738 - P.I. 03002160731
Per il Centro

ANFFAS
COMUNITA' SOCIO RIABILITATIVA
"DOPO DI NOI"
C.da Madonna D'Attoli - ex S.S. 580
74013 GINOSA (TA)
C.F. 90133000738 - P.I. 03002160731